

ARSIAL INTERNO

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

«Le informative rese agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 679/2016»

Regolamento (UE) 679/2016: i diritti dell'interessato

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

- **La tutela dei diritti dell'interessato costituisce uno dei pilastri fondanti della disciplina del diritto alla protezione dei dati personali**
- **Art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea:**

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

- **La centralità dei diritti dell'interessato nel Regolamento (UE) 679/2016**
- **Capo III «Diritti dell'interessato» artt. 12 - 23 ispirato ai principi di correttezza e trasparenza**

Il principio della trasparenza

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

- **Il concetto della trasparenza non è definito nel Regolamento**
- **Considerando n. 39:** *«Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano.»*

Come devono essere fornite le informazioni agli interessati?

- devono essere concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili
- devono essere formulate con un linguaggio semplice e chiaro
- il requisito di un linguaggio semplice e chiaro è di particolare importanza nel caso di informazioni destinate ai minori
- devono essere fornite per iscritto *«o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici»*
- se richiesto dall'interessato, possono essere fornite anche oralmente
- devono essere gratuite

Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento 2016/679 del 29 novembre 2017 [WP 260 rev. 01]

versione emendata adottata l'11 aprile 2018

del Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'art. 29 della Direttiva 95/46/CE (c.d. Gruppo di lavoro «Articolo 29»):

<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/622227>

Informativa facilmente accessibile

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Informativa facilmente accessibile:

- l'interessato non deve essere costretto a cercare le informazioni;
- deve essere immediatamente chiaro dove e come queste siano accessibili (fornite direttamente, attraverso un link, un'informativa stratificata online, FAQ, pop-up, interfaccia chatbot, ecc.).

Linee guida sulla trasparenza:

- tutte le organizzazioni che hanno un sito Internet dovrebbero pubblicarvi un'informativa sulla privacy;
- su ogni pagina del sito dovrebbe essere chiaramente visibile un link diretto all'informativa sulla privacy che riporti una dicitura di uso comune ("Privacy", "Informativa sulla privacy", "Informativa sulla protezione dei dati");
- non sono considerati facilmente accessibili un posizionamento o codici cromatici tali da rendere il testo o il link meno visibile o difficile da individuare in una pagina Internet.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Informativa



```
graph TD; A[Informativa] --> B[da fornire qualora i dati sono raccolti presso l'interessato  
Art. 13 del Regolamento]; A --> C[da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato  
Art. 14 del Regolamento];
```

da fornire qualora i dati sono raccolti presso l'interessato

Art. 13 del Regolamento

da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato


Art. 14 del Regolamento

L'informativa deve essere fornita all'interessato **nella fase iniziale del ciclo di trattamento**

Il contenuto dell'informativa è indicato in modo **tassativo** negli art. 13 e 14 del Regolamento

Tempistiche per la fornitura dell'informativa

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46



Tempistiche per la fornitura dell'informativa

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 14

i dati non sono stati ottenuti presso l'interessato



Il titolare ha ottenuto i dati da altre fonti quali:

- titolari del trattamento terzi
- fonti pubblicamente disponibili
- intermediari di dati
- altri interessati



entro il termine ragionevole dall'ottenimento dei dati e non più tardi di un mese (art. 14, para. 3, lett. a)



al più tardi alla prima comunicazione con l'interessato (art. 14, para. 3, lett. b)



al più tardi alla prima comunicazione ad un altro destinatario (art. 14, para. 3, lett. c)

Base giuridica del trattamento

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 6 Liceità del trattamento - base giuridica del trattamento:

- a) consenso;
- b) esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali;
- c) **adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;**
- d) salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;**
- f) perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Tale base giuridica **non si applica** al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Base giuridica del trattamento

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

L'adempimento ad un **obbligo legale** (art. 6, para. 1 lett. c) e l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** (art. 6, para. 1 lett. e) devono essere stabiliti:

- dal diritto dell'Unione; o
- dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Base giuridica del trattamento

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre **disposizioni più specifiche** per adeguare l'applicazione delle norme del Regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione **requisiti specifici per il trattamento** e altre **misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto**

Disposizioni degli artt. 2-ter (base giuridica per il trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) e 2-sexies (trattamento di categorie particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante) del D. lgs. 196/2003 *Codice della privacy* (modificate dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205)

Esecuzione di un compito di interesse pubblico

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-ter del *Codice della privacy*

«Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri»

La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da:

- una **norma di legge** o
- di **regolamento** o
- da **atti amministrativi generali** (art. 2-ter, 1 comma).

Esecuzione di un compito di interesse pubblico

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-ter, 2 comma del *Codice della privacy*

Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica (...) **è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.**

La finalità del trattamento:

- se non espressamente **prevista da una norma di legge** o, nei casi previsti dalla legge, **di regolamento**,
- è **indicata dall'amministrazione** (...) in coerenza al compito svolto o al potere esercitato,
- assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.

Trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 1 comma del Codice della privacy

«Trattamento di **categorie particolari di dati personali** per motivi di interesse pubblico rilevante»

I trattamenti delle **categorie particolari di dati personali** di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del par. 2, lett. g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora:

1. siano previsti dal **diritto dell'Unione europea** ovvero,
2. nell'ordinamento interno:
 - da disposizioni di legge o
 - di regolamento o
 - da atti amministrativi generali

che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Trattamento per motivi di VISUAL INTERVIEW interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 2 comma del Codice della privacy

«Trattamento di *categorie particolari di dati personali* per motivi di interesse pubblico rilevante»

Fermo quanto previsto dal comma 1, **si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti** effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri **nelle seguenti materie**:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;

Trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 2 comma del Codice della privacy (*segue*)

e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

Trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 2 comma del Codice della privacy (*segue*)

i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;

l) attività di controllo e ispettive;

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;

n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

Trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 2 comma del Codice della privacy (segue)

- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- p) obiezione di coscienza;
- q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
- u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;

Trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 2 comma del Codice della privacy (*segue*)

- v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

Trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 2-sexies, 2 comma del Codice della privacy (*segue*)

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

Strumenti decisionali automatizzati e profilazione

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

L'obbligo di informativa sull'utilizzo di **strumenti decisionali automatizzati ex art. 13, comma 2 lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679** :

il Titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato informazioni circa *"l'esistenza di un **processo decisionale automatizzato**, compresa la **profilazione** di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative*

- *sulla **logica utilizzata**,*
- *nonché **l'importanza** e*
- *le **conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato**";*

Tale informazione dovrebbe già essere presente in tutte le informative sul trattamento dei dati predisposte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, **anche in quelle destinate ai dipendenti.**

Strumenti decisionali automatizzati e profilazione

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Profilazione: definizione all'art. 4, punto 4 del Regolamento UE n. 2016/679

«qualsiasi forma di **trattamento automatizzato** di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per **valutare** determinati aspetti personali relativi a una persona fisica,

in particolare per **analizzare** o **prevedere** aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.»

Considerando n. 24, 30, 71-72

Strumenti decisionali automatizzati e profilazione

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Profilazione: il concetto approfondito nelle *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del Regolamento 679/2016* [wp 251 rev. 01],

<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053>

La profilazione è costituita da tre elementi:

- deve essere una forma di trattamento *automatizzato*;
- deve essere effettuata su *dati personali*;
- il suo obiettivo deve essere quello di *valutare aspetti personali* relativi a una persona fisica.

L'articolo 4, punto 4, fa riferimento a "*qualsiasi forma di trattamento automatizzato*" e non al trattamento "*unicamente*" automatizzato (di cui all'articolo 22). La profilazione deve implicare una qualche forma di trattamento automatizzato, sebbene il coinvolgimento umano non comporti necessariamente l'esclusione dell'attività dalla definizione

Strumenti decisionali automatizzati e profilazione

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Processo decisionale esclusivamente automatizzato:

consiste nella ***capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano***. Le decisioni automatizzate possono essere basate su qualsiasi tipo di dati, ad esempio:

- dati forniti direttamente dall'interessato (come le risposte a un questionario);
- dati osservati riguardo a una persona (come i dati relativi all'ubicazione raccolti tramite un'applicazione);
- dati derivati o desunti, come un profilo della persona che è già stato creato (ad esempio un punteggio sull'affidabilità creditizia).

Il processo decisionale automatizzato ha una portata diversa da quella della profilazione, a cui può sovrapporsi parzialmente o da cui può derivare.

Strumenti decisionali automatizzati e profilazione

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Processo decisionale automatizzato v. profilazione:

Le decisioni automatizzate possono essere prese ricorrendo o meno alla profilazione, la quale a sua volta può essere svolta senza che vengano prese decisioni automatizzate.

Tuttavia, la profilazione e il processo decisionale automatizzato non sono necessariamente attività separate.

Qualcosa che inizia come un semplice processo decisionale automatizzato potrebbe diventare un processo basato sulla profilazione, a seconda delle modalità di utilizzo dei dati.

Art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

Art. 22, para. 1 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa profilazione

«L'interessato ha **il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.»

Art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

ECCEZIONI:

Art. 22, para. 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 2016/679


«2. Il paragrafo 1 **non si applica** nel caso in cui la decisione:

- a) sia **necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia **autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro** cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul **consenso esplicito** dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno **il diritto di ottenere l'intervento umano** da parte del titolare del trattamento, di **esprimere la propria opinione** e di **contestare la decisione.**»

Eccezioni all'obbligo di fornire informazioni: art. 14, para. 5, lett. b)

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46



Eccezioni all'obbligo di fornire informazioni: art. 14, para. 5, lett. c)

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

- ottenimento o comunicazione d'informazioni sono **«espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento»**;
- l'esenzione è subordinata alla condizione che il diritto in questione preveda **misure appropriate** per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato;
- il diritto in questione deve riguardare direttamente il titolare del trattamento, per il quale l'ottenimento e la comunicazione devono essere obbligatori;
- ad es. l'obbligo di un'autorità fiscale di ottenere dai datori di lavoro dati sui salari dei dipendenti.

Eccezioni all'obbligo di fornire informazioni: art. 14, para. 5, lett. d)

0000043/2023 con data: 22/11/2023 11:57:46

- qualora i dati personali “*debbano rimanere riservati conformemente a un **obbligo di segreto professionale** disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri*”;
- se intende avvalersi di quest’esenzione, il titolare del trattamento dev’essere in grado di **provare di averla identificata in maniera appropriata** e di mostrare come l’obbligo del segreto professionale **lo riguardi direttamente**